

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5943 del 14/11/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO ζ RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DELLA FOSSETTA DELLA PIEVE IN COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO (RE) - PROCEDIMENTO REPPT0641 - Pratica N. 9000/2019 - TITOLARI: BARILLI LORENA E BARILLI MAXIMILIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6137 del 13/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 9000/2019

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DELLA FOSSETTA DELLA PIEVE IN COMUNE DI **BAGNOLO IN PIANO - (RE) - PROCEDIMENTO REPPT0641**

TITOLARE: BARILLI LORENA E BARILLI MAXIMILIANO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la D.G.R. 21/12/2016 n. 2363, “Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 118 del 29/09/2022 con cui è stato conferito al Dott. Richard Ferrari l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 “Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico”.

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;

- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare Capo III del Titolo I rubricato “Valutazione di incidenza” e Capo II del Titolo II, “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la D.G.R. 29/10/2015 n. 1622 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2017 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”;
- la D.G.R. 22/10/2018 n. 1740 “L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico”;
- la D.G.R. 28/10/2019 n. 1845 “L.R. 14 APRILE 2004, N. 7, ART. 20 - Integrazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1740/2018”;
- la D.G.R. 28/10/2021 n. 1717 “Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l’utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizioni per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali”;

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 4451 in data 14/04/2015 è stata assentita a **Barilli Lorena e Barilli Maximiliano**, la **concessione** per l’occupazione di terreno demaniale della Fossetta della Pieve, ad uso **area cortiliva**, in **Comune di Bagnolo in Piano (RE)**, con **scadenza 30/06/2021**;

PRESO ATTO della domanda in data **05/05/2021** presentata da Barilli Lorena C.F. **BRLLRN65B67A573T** e da Barilli Maximiliano C.F. **BRLMML74E05H223W** tendente ad ottenere il rinnovo della concessione per l’occupazione di area di pertinenza demaniale della Fossetta della Pieve in Comune di **Bagnolo in Piano (RE)**, identificata al NCT di detto Comune al Foglio **24** dalle particelle **165 e 166** ad uso **area cortiliva**.

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 272 in data 14/09/2022 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di rinnovo della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2022/213880 in data 30/12/2022, che ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell’istruttoria;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (uso area cortiliva) rientra nella tipologia di cui alla lettera c) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004;
che ai sensi dei nuovi coefficienti e criteri di calcolo di cui alla DGR 28/10/2021 n. 1717, l'importo del canone annuo applicabile per la concessione in esame corrisponde per l'annualità 2023 a € **164,40**;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che, ai sensi delle norme regionali vigenti, l'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, originariamente costituito in occasione del precedente provvedimento autorizzativo, deve essere adeguato in ragione dell'aggiornamento del canone annuo dovuto;
- che in occasione del precedente provvedimento autorizzativo il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di € **125,00**;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di € **125,00** ad integrazione della somma già versata quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di € **168,72** in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità 2023 e degli interessi legali;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2023) risulta regolarmente corrisposto, per l'importo riferito alla tipologia d'uso, in data 25/10/2023;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 25/10/2023;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità dal 2016 al 2022, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO inoltre:

- che ai sensi del Decreto Legge 25 dicembre 2021 n. 221, viene modificato quanto disposto dall'art. 103 del D.L. Cura Italia (D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27 del 24/04/2020 e ss. mm. ii.), il quale dispone tra l'altro che **"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (ndr fra i quali quindi anche le autorizzazioni ambientali e le concessioni demaniali)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022)";**
- che tale concessione rientra nelle tipologie di cui alla succitata normativa, per cui conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) e pertanto fino al **29 giugno 2022**;
- che pertanto la domanda di rinnovo si considera inoltrata entro i termini di validità della concessione originaria e contiene tutti gli elementi utili di cui alla normativa di riferimento per la tipologia d'appartenenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a Barilli Lorena C.F. **BRLLRN65B67A573T** e da Barilli Maximiliano C.F. **BRLMML74E05H223W**, il rinnovo della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente alla Fossetta della Pieve, identificata al NCT del Comune di **Bagnolo in Piano** al Foglio **24** dalle particelle **165 e 166** ad

uso **area cortiliva**;

- b) di stabilire che la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2028**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 164,40** per l'anno solare 2023, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- e) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2016 al 2022, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso;
- f) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2023** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- g) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- h) di approvare il Disciplinare di concessione parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione;
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente PIAO di ARPAE;
- j) di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di Arpae;
- k) di dare atto, infine:
 - che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
 - che le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i., dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica, ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

*IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA*

Dott. Richard Ferrari

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico della Fossetta della Pieve in territorio del Comune di **Bagnolo in Piano (RE)** ad uso **area cortiliva** a favore di **Barilli Lorena e Barilli Maximiliano**, in seguito indicati come "Concessionari".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente della Fossetta della Pieve, identificata al NCT del Comune di Bagnolo in Piano (RE) al foglio 24, area non censita a fronte particelle 165 e 166.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per uso area cortiliva.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2028**.

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo di ogni anno**.

3.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3.3 L'importo a conguaglio dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 164,83**.

3.4 L'importo del canone per l'anno solare 2023 consiste in **€ 164,40**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettera c) del quale dovrà essere verificato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto di concessione.

3.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.7 L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 125,00**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente

l'importo aggiornato risulterà pari ad € 250,00 corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia - Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica - Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto.

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

6.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Articolo 7

Clausola di Solidarietà

7.1 La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Barilli Lorena e Barilli Maximiliano, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

Firmato per accettazione il concessionario

(.....)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.